

Legge regionale 26 settembre 1989, n. 35.

Nuove norme in materia di associazionismo artigiano.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

CAPO I

PROVVEDIMENTI

**PER SOSTENERE L'AUTOFINANZIAMENTO
DELL'ASSOCIAZIONISMO ARTIGIANO**

Art. 1

Finalità

1. La Regione, allo scopo di favorire il potenziamento degli organismi associativi artigiani per il raggiungimento delle dimensioni ottimali di crescita, concede contributi annuali per la realizzazione di progetti da attuarsi attraverso l'autofinanziamento dei soci.

Art. 2

Destinatari

1. Sono destinatari dei contributi regionali le cooperative, i consorzi e le società consortili disciplinate dagli articoli 2602 e seguenti del Codice civile, che abbiano i requisiti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Possono inoltre fruire dei contributi gli organismi costituiti da almeno cinque cooperative, consorzi e società consortili, che singolarmente possiedono i requisiti di cui al comma 1.

Art. 3

Contributi

1. Il contributo regionale non può superare il 6% della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 4.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva annualmente le linee programmatiche.

3. Per l'anno in corso saranno ammessi al contributo regionale i programmi dei consorzi, delle società consortili e delle cooperative di cui all'art. 2 della presente legge, che operano nei settori dell'autotrasporto, delle costruzioni edili e affini, dell'impiantistica, dei servizi ambientali, dell'erogazione dei servizi informatici e di consulenza alle imprese e alle forme cooperative associate.

Art. 4

Norme procedurali

1. Le domande di ammissione al contributo sono pre-

sentate al Presidente della Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno, corredate dalla documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti prescritti e che non sia già in possesso dei competenti uffici regionali. In ogni caso devono essere allegati alla domanda:

- a) il progetto che deve contenere gli elementi necessari a individuare il livello raggiunto e quello da realizzare, sulla base degli investimenti e dei costi gestionali previsti nonché della conseguente quantificazione dell'entità e delle modalità dell'autofinanziamento dei soci;
- b) la copia autenticata dello Statuto e dell'atto costitutivo omologati o comunque accompagnati dalla nota di deposito da integrare, con il certificato di omologazione prima dell'erogazione del contributo;
- c) l'elenco nominativo degli associati, sottoscritto dal legale rappresentante, con indicazione della natura, dell'attività esercitata e della sede dei soci.

2. Per l'anno in corso le domande sono presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Nel caso di progetti pluriennali il contributo è limitato alla parte di progetto riferita all'esercizio finanziario di presentazione della domanda o di rinnovo della stessa.

4. Sulle domande presentate la Giunta regionale decide precisando l'entità dei contributi autorizzati.

5. L'erogazione del contributo concesso avviene con provvedimento del dirigente del Dipartimento per l'artigianato a seguito della presentazione del bilancio, approvato e depositato a termini di legge dal quale risultino l'ammontare del debito del consorzio verso i soci e gli interessi erogati.

CAPO II

**CONTRIBUTI PER AGEVOLARE
IL CONSOLIDAMENTO O LA RICONVERSIONE
E L'AVVIO DI FORME ASSOCIATIVE ARTIGIANE
IN AREE E SETTORI
DI PARTICOLARE INTERESSE REGIONALE**

Art. 5

Finalità

1. La Regione agevola il consolidamento o la riconversione o l'avvio di forme associative artigiane, in aree e/o settori di maggior rilevanza all'interno dei propri indirizzi programmatici.

2. Le aree e/o i settori di intervento sono approvati dal Consiglio regionale, annualmente, su proposta della Giunta regionale.

3. Per l'anno in corso beneficiano del contributo regionale i seguenti settori:

- a) autotrasporto;
- b) costruzioni edili e affini e impiantistica;
- c) servizi ambientali;
- d) servizi informatici e di consulenza alle imprese e alle forme cooperative associate.

Art. 6 Destinatari

1. Sono destinatari dei contributi regionali a favore delle iniziative di consolidamento o riconversione gli organismi di cui all'art. 2 che operano nelle aree e/o settori individuati ai sensi dell'art. 5.

2. Gli organismi di cui al comma 1, possono accedere ai contributi di avvio previsti all'art. 8 solo se costituiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

Contributi di consolidamento o riconversione

1. I contributi finalizzati al consolidamento o alla riconversione possono essere concessi a favore delle seguenti iniziative:

- a) investimenti immobiliari: fino al 50% del costo dell'opera con un limite massimo di lire 150 milioni;
- b) investimenti relativi all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, compresi i mezzi di trasporto merci e la realizzazione di opere e installazione di impianti rivolti al miglioramento dei servizi sociali, delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché della salvaguardia dell'ambiente: fino al 40% del costo delle opere con un limite massimo di lire 100 milioni.

2. I contributi di cui al comma 1, possono essere concessi per non più di tre anni consecutivi dall'esercizio di ammissione.

Art. 8

Contributi di avvio

1. I contributi finalizzati all'avvio possono essere concessi per le spese di gestione necessarie per l'esercizio dell'attività artigiana.

2. I contributi di cui al comma 1, possono essere concessi:

- a) fino al 70% dei costi nel primo esercizio dalla data di costituzione, con un limite massimo di lire 40 milioni;
- b) fino al 50% dei costi nel secondo esercizio dalla data di costituzione, con un limite massimo di lire 30 milioni;
- c) fino al 25% dei costi nel terzo esercizio dalla data di costituzione, con un limite massimo di lire 20 milioni.

3. Le provvidenze possono essere concesse solo per i primi tre esercizi rendicontati dalla data di costituzione dei consorzi e subordinatamente alla presentazione del bilancio, approvato e depositato a termini di legge, dal quale devono risultare le specifiche voci di spesa di cui al comma 1.

Art. 9

Presentazione delle domande

1. Le domande di ammissione ai contributi previsti dagli artt. 7 e 8 devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno, corredate della documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti prescritti qualora la stessa non sia già in possesso dei competenti uffici regionali. In ogni caso devono essere allegati alla domanda:

- a) la copia autenticata dello Statuto e dell'atto costitutivo omologati o comunque accompagnati dalla nota di deposito da integrare, prima dell'erogazione del contributo, con il certificato di omologazione o il certificato di iscrizione alla separata sezione dell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) l'elenco nominativo delle imprese associate, sottoscritto dal legale rappresentante richiedente, con indicazione della natura, dell'attività esercitata e della sede;
- c) per le sole domande di cui all'art. 7, la relazione illustrante le finalità dell'organismo accompagnata dal programma degli investimenti preventivati, con l'indicazione dei costi relativi, e dalla dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti l'impegno a non distogliere dalla destinazione stabilita le opere e i beni ammessi a contributo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di erogazione del contributo per le macchine e attrezzature e a 10 anni per gli immobili.

2. Per l'anno in corso le domande sono presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

Procedure

1. Sulle domande presentate, la Giunta regionale decide precisando l'entità dei contributi autorizzati.

2. I contributi sugli investimenti sono erogati, nel limite del 35%, all'atto dell'ammissione e, per il restante 65%, dopo che i beneficiari avranno prodotto le fatture e quietanze richieste.

3. I contributi sulle spese di gestione sono erogati previa acquisizione di copia del bilancio approvato e depositato a termine di legge e dal quale devono risultare le spese ammissibili.

CAPO III

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DEI CENTRI DI ASSISTENZA DELL'ASSOCIAZIONISMO ARTIGIANO

Art. 11

Finalità

1. La Regione concorre allo sviluppo e al potenziamento dei centri di assistenza alla cooperazione artigiana mediante contributi annuali.

Art. 12

Destinatari

1. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui all'art. 11 i centri di assistenza alla cooperazione artigiana aventi i seguenti requisiti:

- a) che siano stati promossi da organizzazioni artigiane rappresentative a livello regionale;
- b) che abbiano sede legale nel Veneto e operino in almeno quattro province del territorio regionale;
- c) che abbiano un numero minimo di 30 soci in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, commi 1 e 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Art. 13

Presentazione delle domande

1. Le domande sono presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno corredate dalla documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti e che non sia già in possesso dei competenti uffici regionali. In ogni caso devono essere allegati alla domanda:

- a) copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo;
- b) copia autentica del libro soci;
- c) relazione illustrante i programmi di lavoro del centro richiedente.

2. Per l'anno in corso le domande sono presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV

CENTRO REGIONALE ANIMAZIONE ECONOMICA

Art. 14

Finalità

1. La Regione, mediante un contributo straordinario, sostiene l'attività del C.Re.A. - Centro regionale animazione economica - costituito dall'Istituto veneto per il lavoro e dall'Ente confederale istruzione professionale artigianale e finalizzato a intervenire nel settore dei servizi ad alto contenuto professionale alle imprese artigiane.

Art. 15

Contributo e modalità di ammissione

1. Il contributo di cui all'art. 14 è previsto in lire 200 milioni.

2. La domanda per la concessione del contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del Centro, deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata dal programma delle attività.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

Abrogazione

1. La legge regionale 17 aprile 1981, n. 14 è abrogata.

Art. 17

Divieto di cumulo

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili tra loro né con altri benefici economici concessi per le medesime iniziative da leggi statali e regionali.

Art. 18

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 1.825 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1989 si provvede:

- mediante prelevamento ai sensi dell'art. 19 - quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, dell'importo di lire 1.000 milioni stanziato nella partita n. 15 «Interventi per l'associazionismo» del fondo globale di cui al capitolo 80230 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1988;
- mediante utilizzo degli stanziamenti di lire 425 milioni e 400 milioni iscritti rispettivamente ai capitoli 21452 e 21458 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989 sono istituiti i seguenti capitoli con la denominazione e con gli stanziamenti per competenza e per cassa, a lato indicati:

	1989
Cap. 21460 Interventi per sostenere l'autofinanziamento dell'associazionismo artigiano	100.000.000
Cap. 21462 Contributi per agevolare il consolidamento e/o la riconversione di forme associative artigiane in aree e settori di particolare interesse regionale (art. 7)	1.000.000.000
Cap. 21464 Contributi per agevolare l'avvio di forme associative artigiane in aree e settori di particolare interesse regionale (art. 8)	25.000.000
Cap. 21466 Provvedimenti per lo sviluppo dei contributi di assistenza all'associazionismo artigiano	500.000.000
Cap. 21468 Contributo straordinario al Centro regionale di animazione economica	200.000.000

Per gli esercizi successivi all'anno 1989 gli stanziamenti dei capitoli istituiti dal presente articolo sono determinati dalle leggi finanziarie di cui all'art. 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 19

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi

dell'articolo 44 dello Statuto della Regione Veneto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 settembre 1989

Cremonese

Dal procedimento di formazione della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Aldo Bottin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 6 dicembre 1988, n. 53/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 20 dicembre 1988, dove ha acquisito il n. 441 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 3^a in data 16 gennaio 1989;
- La 3^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 22 giugno 1989, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Luigi Carollo, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 30 giugno 1989, n. 2872;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 5 luglio 1989;
- Il Commissario del Governo, con nota 31 luglio 1989, n. 9443/22608, ha notificato il rinvio della deliberazione legislativa a nuovo esame del Consiglio regionale disposto dal Governo della Repubblica;
- La 3^a commissione consiliare ha completato il riesame del progetto di legge in data 30 agosto 1989, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Luigi Capuzzo, ha riesaminato e riapprovato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 31 agosto 1989, n. 3886;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 5 settembre 1989;
- Il Commissario del Governo, con nota 19 settembre 1989, n. 11214/22608/2, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 26 settembre 1989, n. 35:

- Entro il 30 ottobre 1989, le cooperative, i consorzi e le società consortili disciplinate dagli articoli 2602 e seguenti del Codice civile, che abbiano i requisiti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché gli organismi costituiti da almeno cinque cooperative, consorzi e società consortili, che singolarmente possiedono e requisiti di cui al comma 1, possono presentare al Presidente della Giunta regionale domanda di contributo per sostenere l'autofinanziamento dell'associazionismo artigiano corredate dalla documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti prescritti e che non sia già in possesso dei competenti uffici regionali. Alla domanda devono essere allegati i seguenti elaborati (art. 4, comma 2, lr n. 35/1989):
 - a) il progetto che deve contenere gli elementi necessari a individuare il livello raggiunto e quello da realizzare, sulla base degli investimenti e dei costi gestionali previsti nonché della conseguente quantificazione dell'entità e delle modalità dell'autofinanziamento dei soci;
 - b) la copia autenticata dello Statuto e dell'atto costitutivo omologati o comunque accompagnati dalla nota di deposito da integrare con il certificato di omologazione prima dell'erogazione del contributo;
 - c) l'elenco nominativo degli associati, sottoscritto dal legale rappresentante, con indicazione della natura, dell'attività esercitata e della sede dei soci.
 - Entro il 30 ottobre 1989, le cooperative, i consorzi e le società consortili disciplinate dagli articoli 2602 e seguenti del Codice civile, che abbiano i requisiti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché gli organismi costituiti da almeno cinque cooperative, consorzi e società consortili, che singolarmente possiedono i requisiti di cui al comma 1, possono presentare al Presidente della Giunta regionale domanda di contributo per agevolare il consolidamento o la riconversione e l'avvio di forme associative artigiane corredate della documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti prescritti qualora la stessa non sia già in possesso dei competenti uffici regionali.
- Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti (art. 9, comma 2, lr n. 35/1989):
- a) la copia autenticata dello Statuto e dell'atto costitutivo omologati o comunque accompagnati dalla nota di deposito da integrare, prima dell'erogazione del contributo, con il certificato di omologazione o il certificato di iscrizione alla separata sezione dell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) l'elenco nominativo delle imprese associate, sottoscritto dal legale rappresentante richiedente, con indicazione della natura, dell'attività esercitata e della sede;
 - c) per le sole domande di cui all'art. 7, la relazione illustrante le finalità dell'organismo accompagnata dal programma degli investimenti preventivi, con l'indicazione dei costi relativi, e dalla dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti l'impegno a non distogliere dalla destinazione stabilita le opere e i beni ammessi a contributo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di erogazione del contributo per le macchine e attrezzature e a 10 anni per gli immobili.
- Entro il 30 ottobre 1989, i centri di assistenza alla cooperazione artigiana aventi i seguenti requisiti:
 - a) che siano stati promossi da organizzazioni artigiane rappresentative a livello regionale;
 - b) che abbiano sede legale nel Veneto e operino in almeno quattro province del territorio regionale;
 - c) che abbiano un numero minimo di 30 soci in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, commi 1 e 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443,
 possono presentare al Presidente della Giunta regionale domanda di contributo in materia di associazionismo artigiano corredata dalla documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti e che non sia già in possesso dei competenti uffici regionali. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti (art. 13, comma 2, lr n. 35/1989):
 - a) copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo;
 - b) copia autentica del libro soci;
 - c) relazione illustrante i programmi di lavoro del centro richiedente.
 - Entro il 29 novembre 1989, il legale rappresentante del Centro regionale animazione economica (C.Re.A.) presenta al Presidente della Giunta regionale domanda di contributo, per interventi nel settore dei servizi ad alto contenuto professionale alle imprese artigiane, corredata dal programma delle attività (art. 15, comma 2, lr n. 35/1989).
 - Entro il 30 giugno di ogni anno, le cooperative, i consorzi e le società consortili disciplinate dagli articoli 2602 e seguenti del Codice civile, che abbiano i requisiti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché gli organismi costituiti da almeno cinque cooperative, consorzi e società consortili, che singolarmente possiedono i requisiti di cui al comma 1, possono presentare al Presidente della Giunta regionale domanda di contributo per sostenere l'autofinanziamento dell'associazionismo artigiano corredate dalla documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti prescritti e che non sia già in possesso dei competenti uffici regionali. Alla domanda devono essere allegati i seguenti elaborati (art. 4, comma 1, lr n. 35/1989):
 - a) il progetto che deve contenere gli elementi necessari a individuare il livello raggiunto e quello da realizzare, sulla base degli investimenti e dei costi gestionali previsti nonché della conseguente quantificazione dell'entità e delle modalità dell'autofinanziamento dei soci;
 - b) la copia autenticata dello statuto e dell'atto costitutivo omologati o comunque accompagnati dalla nota di deposito da integrare con il certificato di omologazione prima dell'erogazione del contributo;
 - c) l'elenco nominativo degli associati, sottoscritto dal legale rappresentante, con indicazione della natura, dell'attività esercitata e della sede dei soci.
 - Entro il 30 giugno di ogni anno, le cooperative, i consorzi e le società consortili disciplinate dagli articoli 2602 e seguenti del Codice civile, che abbiano i requisiti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché gli organismi costituiti da almeno cinque cooperative, consorzi e società consortili, che singolarmente possiedono i requisiti di cui al comma 1, possono presentare al Presidente della Giunta regionale domanda di contributo per agevolare il consolidamento o la riconversione e l'avvio di forme associative artigiane corredate della docu-

mentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti prescritti qualora la stessa non sia già in possesso dei competenti uffici regionali. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti (art. 9, comma 1, lr n. 35/1989):

- a) la copia autenticata dello statuto e dell'atto costitutivo omologati o comunque accompagnati dalla nota di deposito da integrare, prima dell'erogazione del contributo, con il certificato di omologazione o il certificato di iscrizione alla separata sezione dell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) l'elenco nominativo delle imprese associate, sottoscritto dal legale rappresentante richiedente, con indicazione della natura, dell'attività esercitata e della sede;
 - c) per le sole domande di cui all'art. 7, la relazione illustrante le finalità dell'organismo accompagnata dal programma degli investimenti preventivati, con l'indicazione dei costi relativi, e dalla dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti l'impegno a non distogliere dalla destinazione stabilita le opere e i beni ammessi a contributo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di erogazione del contributo per le macchine e attrezzature e a 10 anni per gli immobili.
- Entro il 30 giugno di ogni anno, i centri di assistenza alla cooperazione artigiana aventi i seguenti requisiti:
- a) che siano stati promossi da organizzazioni artigiane rappresentative a livello regionale;
 - b) che abbiano sede legale nel Veneto e operino in almeno quattro province del territorio regionale;
 - c) che abbiano un numero minimo di 30 soci in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, commi 1 e 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, possono presentare al Presidente della Giunta regionale domanda di contributo in materia di associazionismo artigiano corredata dalla documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti e che non sia già in possesso dei competenti uffici regionali. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti (art. 13, comma 1, lr n. 35/1989):
 - a) copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo;
 - b) copia autentica del libro soci;
 - c) relazione illustrante i programmi di lavoro del centro richiedente.
- Annualmente, su proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale approva le aree e/o i settori interessanti l'associazionismo artigiano (art. 5, comma 2, lr n. 35/1989).

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per l'artigianato (art. 4, comma 5, lr n. 35/1989).